

CAPITANERIA DI PORTO

B A R I

ORDINANZA N. 7 /94

IL CONTRAMMIRAGLIO (CP) SOTTOSCRITTO, CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO E
COMANDANTE DEL PORTO DI BARI:

CONSIDERATO che il Molo S.Vito e la banchina di ridosso del Porto di Bari sono
adibiti al traffico di navi traghetto miste;

RITENUTA la necessità di regolare, in funzione del numero giornaliero degli
scali delle suddette navi: l'entrata, l'uscita e la durata dell'ac-
costo delle medesime in relazione al sempre crescente numero delle
navi traghetto miste che collegano Bari con la Jugoslavia, l'Alba-
nia, la Grecia e gli altri porti del Mediterraneo;

SENTITE l'Autorità Doganale e di P.S. del Porto di Bari;

VISTA la propria ordinanza n. 11/93 in data 30/4/93;

VISTI gli artt. 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art.59 del
Regolamento di esecuzione:

o r d i n a

- Art. 1 - I traghetti misti italiani e stranieri, che impegnati nel traffico
passaggeri con auto al seguito e per il trasporto di automezzi pe-
santi scalano il Porto di Bari, devono comunicare a questa Capita-
neria via VHF can.16 una volta entrati nelle acque di questo Com-
partimento Marittimo le seguenti notizie:
- posizione;
 - rotta e velocità;
 - ETA di arrivo alla stazione di pilotaggio del Porto di Bari.
- I suddetti traghetti devono attraccare agli accosti del Molo S.Vi-
to (contraddistinti dai nn.1,2,3,4) e del molo di ridosso (12 e
12bis) a tale scopo destinati, osservando gli orari e gli accosti
che saranno stabiliti da questa Capitaneria di Porto secondo le
precedenze di presentazione alla stazione di pilotaggio.
- Pertanto il Comandante di ciascuna nave dovrà quando giunto nella
zona di pilotaggio, individuata nell'area circoscritta dal raggio
di un miglio dal fanale rosso della testata del quinto braccio del
molo foraneo, comunicare l'ora precisa in VHF can.12 alla Centrale
Operativa della Capitaneria di Porto.
- Questa Autorità Marittima stabilirà di volta in volta l'ormeggio da
destinare in relazione alle caratteristiche tecniche della nave avu-
to riguardo altresì all'ordine di presentazione delle altre navi
sempre alla stazione di pilotaggio.
- Art. 2 - Eccezionalmente potranno essere utilizzate la testata del molo S.Vito
e la Banchina Dogana per l'ormeggio di unità di modesto pescaggio e
lunghezza, così come eccezionalmente potranno essere ormeggiate uni-
tà del tipo di cui trattasi alle banchine n.13 e 16, quando non in-
tralcano il traffico commerciale e di punta alla banchina n.18.
- Art. 3 - Le m/n traghetto devono giungere in banchina entro le ore 23:00.
Le m/n traghetto che dovessero giungere dopo le ore 23:00 potranno
completare le operazioni doganali il giorno successivo.
I viaggi straordinari potranno essere autorizzati esclusivamente

in orari e per ormeggi **non** interessati da altri approdi, in modo da non pregiudicare i programmi di navi già in linea.

Art. 4 - Qualora il numero delle navi previste scalare nel Porto di Bari sia superiore al numero degli accosti possibili come individuati agli Artt.1 e 2, le navi di cui all'Art. 1 potranno restare all'ormeggio per un periodo di tempo non superiore alle 6 ore per consentire l'attracco di altre unità in attesa dell'ormeggio in rada. Durante tale periodo saranno consentite operazioni di imbarco e di sbarco.

A richiesta del comando di bordo una nave che entro il termine predetto non abbia ultimato le operazioni commerciali potrà occupare il nuovo posto di ormeggio eventualmente disponibile, quando tutte le altre navi in lista di attesa per l'ormeggio si saranno portate a banchina.

Art. 5 - E' facoltà di questa Capitaneria di Porto, nella determinazione dei posti di ormeggio, stabilire la priorità nell'accosto per il numero di navi delle Società armatoriali che abbiano scalato il Porto di Bari per tutto l'anno e, a parità di numero, in favore di quelle che sono presenti dal maggior numero di anni.

Art. 6 - Le navi che accostano al numero 4 del molo S.Vito, qualora più lunghe della banchina, hanno l'obbligo di servirsi di idoneo parabordo tipo (FENDER OKOAMA) su cui poggiare lo scafo onde scostare la propria prora e quindi distanziarsi opportunamente dalla nave ormeggiata all'accosto n.3.

Art. 7 - Gli stessi idonei parabordi devono essere utilizzati quando viene consentito alle navi di ormeggiare con poppa a terra parallelamente alla banchina di ridosso, per distanziarsi dallo scafo della nave che occupa il molo medesimo o quando è consentito l'ormeggio in testata al molo S.Vito, a due navi. Pertanto, le Società armatrici o chi vi abbia interesse, hanno l'obbligo di dotarsi di detto idoneo parabordo quando destinate a tali accosti.

Art. 8 - I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi dell'Art.1174 del Codice della Navigazione.

Art. 9 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore il 15 maggio 1994.

Art. 10 - L'ordinanza n.11/93 citata in premessa é abrogata.

Bari, li 13 MAG. 1994.



PER COPIA
CONFORME

IL CAPO SEZIONE TECNICA
C.C.I.C.P. Mario della Vigna di POMPEI



IL COMANDANTE
C.A. Valerio VALENTINI